

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DE GIUSEPPE, SARTORI, DI STEFANO, TANI,
PULLI, BUSSETI, FAVILLA, DONATO, MEZZAPESA e PATRIARCA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MARZO 1989

Elevazione da due a tre anni del periodo di pratica professionale
e nuovi criteri per la determinazione degli onorari per i
ragionieri e periti commerciali

ONOREVOLI SENATORI. - La costante richiesta di una sempre maggiore qualificazione delle professioni non può non interessare anche i ragionieri professionisti, che sono coinvolti nella applicazione della legislazione, quanto mai articolata e complessa, relativa ai problemi aziendali e societari in genere nonchè ai problemi fiscali.

L'attività professionale dei ragionieri, infatti, esercitata per lo più sotto forma di consulenza aziendale, ha subito in questi anni una evoluzione parallela alla crescita economica del nostro Paese, arricchendosi di giorno in giorno di contenuti nuovi e maggiormente impegnativi.

Tali mutamenti e tali crescite hanno reso ormai indifferibile la previsione di uno stru-

mento che, intervenendo nella fase della formazione culturale del professionista, consenta di migliorarne le conoscenze teorico-pratiche e la qualificazione professionale.

L'articolo 1 del presente disegno di legge, che aumenta da due a tre anni il periodo di pratica professionale previsto dalla legge 15 luglio 1906, n. 327, intende appunto rispondere a tale esigenza, consentendo, tra l'altro, ai ragionieri e periti commerciali di affrontare l'impatto con l'integrazione europea del 1992.

L'articolo 2 del presente disegno di legge è inteso a modificare le procedure previste dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, relativo alle modalità per l'approvazione della

tariffa professionale dei ragionieri e periti commerciali.

Attualmente il citato articolo 47 prevede una procedura estremamente complessa (decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, sentito il Consiglio nazionale dei ragionieri) assolutamente non più idonea a rispondere alle mutate esigenze di tempestività poste dalle nuove condizioni in cui viene esercitata la professione del ragioniere e perito commerciale.

La procedura prevista dal presente disegno di legge, invece, mutuata dalla normativa prevista per la professione di avvocato e procuratore legale (articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536, e articolo unico della legge 7 novembre 1957, n. 1051), riservando

alla deliberazione del Consiglio nazionale dei ragionieri la determinazione periodica (ogni biennio) della tariffa, assicura ad essa una continua e precisa correlazione con le diverse attività esercitate dai professionisti, tenendo conto altresì degli eventuali nuovi ambiti professionali, nonché del tasso di svalutazione della moneta nel frattempo intervenuto.

D'altra parte, il potere di controllo riservato al Ministro di grazia e giustizia, che deve approvare la deliberazione del Consiglio nazionale dei ragionieri, assicura che la tariffa dei ragionieri si mantenga nei limiti generali previsti per gli onorari delle altre professioni, dei quali il Ministro di grazia e giustizia è appunto garante.

Per tali motivi, onorevoli colleghi, vi invitiamo ad approvare il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La lettera *d*) del secondo comma dell'articolo 2 della legge 15 luglio 1906, n. 327, è sostituita dalla seguente:

«*d*) avere, dopo ottenuto il diploma, fatto pratica presso un ragioniere collegiato durante almeno tre anni, ed avere superato un esame pratico».

Art. 2.

1. L'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, è sostituito dal seguente:

«Art. 47. - (*Criteri per la determinazione degli onorari*). - 1. I criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità e per la liquidazione delle spese, spettanti ai ragionieri e periti commerciali, sono stabiliti, ogni biennio, con deliberazione del Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali, approvata dal Ministro di grazia e giustizia».